

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL REG. DEL 30/03/2016	OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015. Presa atto azioni intraprese e risultati raggiunti a seguito delibera G.M. 260/15.
----------------------------------	--

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 15,30 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1- SCIOTTO	Giuseppe	Sindaco	X	
2- CALDERONE	Natale	“	X	
3- LA MALFA	Mario	“	X	
4- PANDOLFO	Santina	“	X	
5- AMENDOLIA	Adriana	“	X	

Fra gli assenti sono giustificati: _____

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Carugno Anna Maria;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- Vista la proposta a firma del Sindaco;
- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;
- Vista la normativa in materia;
- Vista la L.R. N° 30/2000;
- Visto che il Responsabile del Servizio interessato, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;

- Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile, nonché sulla relativa copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 13 L.R. 03 Dic. 91 n° 44;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che qui di seguito si intende letteralmente trascritta.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Reg. S.F. n.

25/03/2016

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie - art.1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015. Presa atto azioni intraprese e risultati raggiunti a seguito delibera G.M. 260/15

PREMESSO CHE:

- la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165.
- in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.
- entro il 30.06.2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
- questo Comune ha adempiuto alla ricognizione delle società partecipate ex. art. 3 commi 27/33 L. 24.12.2007 n. 244 nel primo momento temporale imposto dalla norma, con l'accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali, e quindi non alienabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione.

Quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014. Dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa risultati produrre risultati già entro fine 2015.

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241;

RILEVATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d. lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d. lgs. 33/2013);

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 66 del 29/12/2015 con la quale viene preso atto della delibera di giunta n. 260 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente ai sensi dell' art.1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

VISTA la relazione del Sindaco qui allegata con la quale viene illustrato lo stato delle partecipazioni societarie a seguito di attuazione della delibera di G.M. n. 260/15 .

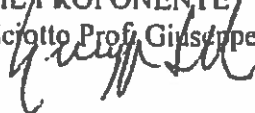
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliane e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri resi ai sensi della legge regionale n. 30/2000 e succ. mod. ed int.

PROPONE

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e fare propria la relazione predisposta dal Sindaco in ordine all'argomento;
3. Di dare atto che il Comune intende continuare nella dismissione della partecipazione della società **Peloritani spa e Peloritani terre dei miti e della bellezza scari**
4. Di dare atto che il Comune intende mantenere la partecipazione posseduta nella società **Tirreno eco sviluppo arl**
5. Di dare atto che le società ato me 2 spa e so.ge.pat srl sono in liquidazione
6. Di dare atto che l'ato me3 , consorzio tra comuni è in liquidazione
7. Di dare atto che il Comune continua a mantenere la partecipazione della SRR area città metropolitana di Messina in quanto obbligatoria per legge ;
8. Dare atto che il Comune intende mantenere la partecipazione posseduta nella fondazione teatro città di Pace del Mela ;
9. Di inviare il presente provvedimento in Consiglio Comunale per presa d'atto ;
10. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario gli atti consequenziali
11. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Pace del Mela, li 25/03/2016

IL PROPONENTE
Scotto Prof. Giuseppe




COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

Il comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede, tra l'altro, che la Amministrazioni Pubbliche, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Le amministrazioni Pubbliche, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri Organi di vertice dell'Amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'Organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'Ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura:

redazione del piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Sindaco; comunicazione al Consiglio Comunale nelle prima seduta utile;

adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano dell'organo competente che risulta essere il Consiglio comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e).

3. Attuazione

Il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente

beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4 Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'Organo Consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

5 Le partecipazioni dell'Ente

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

1) Peloritani S.p.A.

Sede Legale - Fiumedinisi - Palazzo Municipale

P.I. 03063830834

Quota di partecipazione del Comune 1%

Il Comune ha aderito con delibera di C.C. n. 111 del 28/10/2009

quota di partecipazione del Comune 1%

La società ha per oggetto la prestazione di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni in forma singola e/o associata che hanno sottoscritto il capitale sociale. In particolare l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati rivolti alla: valorizzazione e commercializzazione prodotti locali; valorizzazione delle risorse naturali; aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei Comuni aderenti; orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione; ecc.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, in quanto la suddetta società riveste uno strumento operativo indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali di sviluppo socio - economico del Comune di Pace del Mela e comporta soltanto l'onere del versamento della quota annuale di iscrizione pari ad € 1.000,00, non esponendo l'Ente al rischio di perdite di esercizio o di gestione.

2) TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 a.r.l.

Sede Legale - Spadafora - Palazzo Municipale

P.I. 02129950834

Il Comune ha aderito con delibera di C.C. n. 12 del 20/03/1999.

Quota di partecipazione del Comune 4,99%

La Società come finalità la redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo e valorizzazione eco-ambientale compatibile, ricerca e sviluppo eco - turistico compatibile, avente riguardo alla valorizzazione del patrimonio storico - ambientale ed architettonico, creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità in particolare quella giovanile, valorizzazione e promozione dell'ambiente tirrenico, ecc.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, in quanto la suddetta società riveste uno strumento operativo indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali di sviluppo socio - economico - ambientali del Comune di Pace del Mela e comporta soltanto l'onere del versamento della quota annuale di iscrizione pari ad € 750,00, non esponendo l'Ente al rischio di perdite di esercizio o di gestione.

3) PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA s.c.a.r.l.

Sede Legale - Santa Teresa Riva - Piazza IV Reggimento Aosta sn

P.I. 03063820835

Quota di partecipazione del Comune 1,38%

La società è stata costituita ai sensi del bando di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo Locale emanato dall'assessorato dell'agricoltura e Foreste della regione Siciliana. ha come scopo principale l'incentivazione di attività turistiche, sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese agroalimentari e dell'artigianato tradizionale.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, in quanto la suddetta società riveste uno strumento operativo indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali di sviluppo socio - economico del Comune di Pace del Mela e comporta soltanto l'onere del versamento della quota annuale di iscrizione pari ad € 250,00, non esponendo l'Ente al rischio di perdite di esercizio o di gestione.

4) FONDAZIONE TEATRO CITTA' DI PACE DEL MELA

Sede legale : Pace del Mela via auditorium

P.I. 03100230832

Quota di partecipazione posseduta : 100%

La fondazione si occupa di organizzare attività teatrali e culturali in genere con l'impegno di artisti locali e di rilevanza regionale/nazionale. Partecipa alle assegnazioni di somme da parte dell'Ente e della Regione. E' anche beneficiaria di sponsorizzazioni da parte di privati .

Misure di razionalizzazione: Nessuna, in quanto la suddetta società riveste uno strumento operativo indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali / culturali del Comune di Pace del Mela e comporta soltanto l'onere del versamento della quote a compartecipazione delle attività organizzate e sulla base delle disponibilità dell'Ente .

Si da atto che non sono state inserite le Società ATO ME 2 S.p.A. e SO.GE.PAT. srl in quanto le citate società sono in liquidazione.

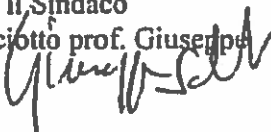
Per quanto riguarda l'ATO me 3 Messina (idrico) si precisa che trattasi di Consorzio fra Comuni e non società partecipata.

AZIONI INTRAPRESE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 260/15 AVENTE AD OGGETTO IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE .

L'Ente ha monitorato l'andamento delle attività di cui è socio . Nell'anno 2015 non si sono sviluppate attività per le quali tali società si sono create . L'ente pertanto intende dismettere tutte le partecipazioni ad eccezione di quella posseduta nella società **TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 a.r.l.** necessaria per la gestione dei fondi strutturali e nella **FONDAZIONE TEATRO CITTA' DI PACE DEL MELA** in quanto strumentale per portare avanti le attività culturali dell'Ente .

L'Ente ha inoltre monitorato l'andamento delle società in liquidazione . Sono stati richiesti i bilanci di liquidazione al fine di sottoscrivere un atto di parificazione con il bilancio comunale . Attualmente non vengono segnalate criticità con refluenza sul bilancio comunale.

Pace del Mela 25/03/2016

Il Sindaco
Sciutto prof. Giuseppe


ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DEL



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * *

PARERE N. _____

DEL 25/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

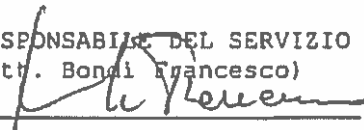
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Municipale, avente per oggetto:
"Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate. Presa Atto azioni
intraprese a seguito delibera G.M. 260/2015".

Per la regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole.

Pace del Mela, 25/03/2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Bondi Francesco)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Calderone Natale

IL SINDACO
F.to Sciotto Prof. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pace del Mela Il, 06 APR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carugno Anna Maria

SI ATTESTA

[] Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

[] Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. _____